

Codice A1816A

D.D. 16 novembre 2018, n. 3688

**R.D. 523/1904 - P.I. 5856 - Autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione idraulica del rio di Rittana in loc. Tanara in comune di Rittana (CN). Richiedente: Unione Montana Valle Stura. Proroga autorizzazione idraulica assentita con D.D. 4146/A1816A del 11/12/2017.**

In data 22/10/2018, con nota prot. 5327 (acquisito al prot. 47991/A1816A del 23/10/2018), l'Unione Montana Valle Stura, con sede in Demonte – Via Divisione Cuneense, 5 ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica relativa alla Polizia Idraulica n. 5856 rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. 4146/A1816A del 11/12/2017, per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del rio di Rittana in località Tanara in comune di Rittana (CN).

Preso atto, da dichiarazione del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP dell'Unione Montana, che entro la data di scadenza dell'Autorizzazione idraulica, hanno avuto inizio i lavori consegnati il 19/10/2018, ma che non possono concludersi a causa dell'avvicinarsi della stagione invernale.

Considerato che l'opera e i lavori in argomento rimangono quelli di cui alla precedente autorizzazione idraulica di cui alla D.D. 4146/A1816A del 11/12/2017.

La proroga di anni 1 (uno) del termine per l'esecuzione dell'opera in oggetto, a far data dal 12/12/2018, è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del rio di Rittana.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.D. n. 4146/A1816A del 11/12/2017;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno), a far data dal 12/12/2018, del termine per l'esecuzione dei lavori indicato nella D.D. 4146/A1816A del 11/12/2017.

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'autorizzazione di cui alla D.D. 4146/A1816A del 11/12/2017, senza alcuna modificazione, e dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni in essa indicati.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori medesimi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore  
Geol. Maria Grazia Gallo

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Arch. Graziano VOLPE